



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 10.03.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Convenzione macerie del 4 novembre 2013 – Rimborso oneri ASM SPA

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, poi convertito nella legge 24 giugno 2013, n. 71, che all'art. 8, comma 2, dispone la sottoscrizione di accordi fra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e le Forze Armate per le attività connesse alla rimozione delle macerie;

Vista la Convenzione sottoscritta fra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'Aquilana Società Multiservizi SpA (di seguito ASM SpA) del 4 novembre 2013, avente ad oggetto le operazioni relative al trattamento, al conferimento e allo smaltimento dei materiali prodotti dalle operazioni di demolizione disposte in seguito ad ordinanza sindacale inerenti 28 interventi;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, che specifica i compiti di ASM SpA, ossia la fornitura dei cassoni, necessari alla raccolta differenziata dei materiali selezionati dalle ditte incaricate, il trattamento e l'eventuale conferimento del cosiddetto inerte (CER 200399) presso il sito di Pontignone, la sorveglianza delle attività di selezione delle ditte incaricate;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1, che quantifica il costo complessivo sostenuto da ASM SpA per i 28 interventi in euro 294.469,00;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 3, che obbliga ASM SpA a comunicare all'USRA l'inizio e la fine lavori degli interventi;

Considerata la nota prot.n. 81139 del 9/10/2014 del Comune dell'Aquila con la quale vengono attestati dai singoli RUP degli interventi le ragioni che sottendono alla presenza di quantità aggiuntive di macerie rispetto a quelle stimate e che, gli stessi RUP hanno dichiarato che le stime iniziali fossero calcolate in difetto perché "non si fondavano in alcun modo su misurazioni o computi metrici" a causa delle difficoltà di accesso alle aree e dalla pericolosità dei siti e che la

necessità della demolizione e rimozione delle parti che hanno prodotto quantitativi aggiuntivi fosse legata alla volontà di stabilire le condizioni di sicurezza opportune;

Preso atto della comunicazione di ASM SpA, prot. 1490 del 5 dicembre 2014, con cui si comunicano le date di inizio e fine delle attività svolte per ogni singolo cantiere rendicontato;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 4, con cui si specifica che la rendicontazione delle spese deve essere contestuale alla relazione tecnica presentata da ASM SpA;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, con cui si specifica che il pagamento avverrà previa comunicazione di fine lavori e in seguito alla verifica positiva della regolarità contabile della documentazione presentata da ASM SpA;

Considerato, che l'elenco complessivo degli interventi previsti non è stato realizzato a causa del mancato avvio di numerosi cantieri per questioni legate alle istruttorie e alle conseguenti autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza, e che pertanto si è giunti alla conclusione della validità della stessa senza potere avviare le pratiche di rinnovo della sua validità;

Preso atto che, superati i termini di validità della convenzione i cantieri di cui all'elenco precedente che non sono stati avviati e/o conclusi per tempo risultano interrotti, nelle more della sottoscrizione di eventuali ulteriori atti da concordare tra le parti, stante la verifica delle disponibilità finanziarie necessarie alla copertura degli interventi;

Considerato, inoltre, che per quanto sopra, l'impegno assunto dall'ASM S.p.A. è stato svolto solo in parte, per cause non imputabili alla stessa, che comunque si è resa comunque disponibile a completare le lavorazioni in seguito all'eventuale rinnovo e che il quantitativo complessivo delle macerie trattate è risultato comunque inferiore a quello stimato;

Preso atto della comunicazione di ASM SpA, prot. 1490 del 5 dicembre 2014, con cui si rendicontano le pesate delle macerie per ogni singolo intervento e si fornisce il prospetto riepilogativo, che si discosta dalla quantità di macerie su cui viene effettuato il calcolo dei costi riportati in fattura per 8,9 tonnellate, a causa di problemi dovuti alla rimozione dei cassoni in ritardo rispetto alla chiusura di alcuni cantieri;

Vista la fattura emessa da ASM SpA n. 99 del 05/12/2014 dell'importo di euro 99.487,74 più IVA pari a euro 9.948,77, per un importo complessivo di euro 109.436,51;

Verificato che i calcoli effettuati da ASM SpA per stabilire il costo indicato in fattura sono corretti;

Vista la richiesta DURC del 13/02/2015, prot. n. 34029235, CIP n. 20151839529831, che ha avuto esito regolare in data 19/02/2015;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di euro 109.436,51 alla ASM SpA per le attività rese nell'ambito della Convenzione stipulata al 4 novembre 2013;

Preso atto che il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, poi convertito nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, all'art. 8, comma 6, stabilisce che, fra le Spese Obbligatorie, la voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio" prevista nella Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, è utilizzabile per le attività di rimozione delle macerie;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.1 voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio", così come rifinalizzato dal Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, poi convertito nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, all'art. 8, comma 6, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di procedere al trasferimento della somma di euro 109.436,51 (centonovemilaquattrocentotrentasei/51), a favore dell'Aquilana Società Multiservizi SpA – ASM SpA per le attività rese nell'ambito della Convenzione stipulata al 4 novembre 2013;
2. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.1 voce “riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio”, così come rifinalizzato dal Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, poi convertito nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, all'art. 8, comma 6, giacente sulla contabilità speciale n. 5730.

L'Aquila, 10 marzo 2015

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Raniero Fabrizi

